

# Unità operative e Unità produttive

*Normativa e prassi*



[www.cdlvitale.it](http://www.cdlvitale.it)




**Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate, per singolo articolo e con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate e quelle emanate alla data di aggiornamento.**

**La stesura coordinata ha il solo fine di fornire una pronta lettura. I testi riportati nel presente lavoro intendono consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. A tal fine sono stati elaborati i riportati testi/circolari (*fanno fede solo ed esclusivamente i testi ufficiali*).**

**Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali, nei Bollettini Ufficiali e nei siti istituzionali.**

## Unità operative e Unità produttive

Argomento	Indicazioni	Riferimenti
Unità operativa	<p>il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità.</p> <p>Già individuabile da gennaio 2011.</p>	<p>Circ. n. <a href="#">172/2010</a>            Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p>
	<p>stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale</p> <p>trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive</p>	<p>Art. 1 <a href="#">D. Lgs. 81/2008</a></p> <p>Art. 2103 cc come novellato dall'Art. 3 <a href="#">D. Lgs. 81/2015</a></p>
Unità produttiva (dato necessario per aziende che possono usufruire di misure CIG, CIGS, FIS)	<p>Sede legale, stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (<a href="#">da autocertificare</a>):</p> <p>presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità (<a href="#">D.Lgs. 81/2008</a>, Inps <a href="#">Circ. n. 139/2016</a> e <a href="#">Circ. 9/2017</a>)</p>	<p>Art. 1, co. 2, <a href="#">D. Lgs. n. 148/15</a></p> <p>Circ. n. <a href="#">197/2015</a>,            Circ. n. <a href="#">9/2017</a>,            Circ. n. <a href="#">56/2017</a>            Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p> <p>Sull'obbligo dell'indicazione da marzo 2017 cfr. Circ. n. <a href="#">9/2017</a> e Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p>
Istruzioni operative in fase iniziale	<p><i>... all'inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie ...</i></p>	<p>Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p>

<p>Istruzioni operative di apertura (a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive) da produrre entro l'ultimo giorno successivo all'apertura dell'U.P.</p>	<p>Dopo l'accesso ai servizi scegliere da <i>Iscrizione e Variazione Aziende</i> la voce <a href="#">Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.</a></p> <p>Dopo le prime tre pagine selezionare <i>Comunicazione unità operativa</i> e, quindi, <i>Inserisci</i> al fine di inserire l'unità produttiva.</p> <p>La pagina si presenta come segue.</p>  <p>Dopo aver scelto <i>Unità operativa</i> (<a href="#">intesa come sopra indicato</a>) occorre selezionare, ove ricorre (per le <a href="#">caratteristiche di cui sopra</a>), <i>Unità produttive</i> e in dipendenza <i>Sottoscrivi dichiarazione</i> completando i dati richiesti negli appositi riquadri.</p> <p>Specificità per <a href="#">cantieri edili e impiantistica industriali</a></p>	<p>Circ. n. <a href="#">9/2017</a>          Circ. n. <a href="#">56/2017</a></p> <p>Esempi Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p> <p>Sull'obbligo dell'indicazione da marzo 2017 cfr. Circ. n. <a href="#">9/2017</a> e Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p> <p>Sui termini di comunicazione di apertura cfr. Circ. n. <a href="#">9/2017</a></p>
<p>Istruzioni operative di apertura (dopo i termini di cui sopra)</p>	<p>Produrre istanza, tramite <i>cassetto bidirezionale</i>, allegando ogni documentazione utile a motivare la registrazione retrodatata.</p> <p>L'Inps, accertata la sussistenza dei presupposti, occorrendo anche attraverso accertamenti ispettivi, accoglierà l'istanza</p>	<p>Circ. n. <a href="#">9/2017</a></p>
<p>Uniemens</p>	<p>Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto va obbligatoriamente indicato nell'elemento &lt;UnitaOperativa&gt; della sezione &lt;DatiIndividuali&gt; del flusso UniEmens.</p> <p>Per i lavoratori impegnati nello stesso mese in più UP valorizzare l'UP ove è stato maggiormente presente nello svolgere l'attività ovvero, nel caso di eguale durata, valorizzare l'ultima UP in ordine temporale.</p> <p>rel. 3.8.0-marzo 2017 <i>Adeguamento visualizzazione dati aziendali per la gestione delle Unità Produttive</i> (introdotto nell'elemento &lt;DenunciaIndividuale&gt; nell'ambito della &lt;PosContributiva&gt;)</p>	<p>Circ. n. <a href="#">56/2017</a></p> <p>Esempi Msg. n. <a href="#">1444/2017</a></p> <p>Circ. n. <a href="#">9/2017</a></p> <p><a href="#">Software di controllo</a></p>

## Normativa

### **Codice Civile**

Sezione III – Del rapporto di lavoro

§ 2 – Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2103 Prestazione del lavoro (testo vigente dal 25.6.2015)

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

...

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione

funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

...

### **Legge 20 maggio 1970, n. 300**

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27-5-1970)

#### TITOLO III – DELL'ATTIVITA' SINDACALE

[Art. 19. Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali](#) (testo vigente dal 1.8.2013)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni **unità produttiva**, nell'ambito:

a) ... delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'**unità produttiva**.

Nell'ambito di aziende con più **unità produttive** le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

### **Legge 29 dicembre 1990, n. 428**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990). (S.O. n. 2 alla GU n.10 del 12-1-1991)

#### TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

##### CAPO VII – LAVORO

[Art. 47 Trasferimenti di azienda](#) (testo vigente dal 12.8.2012)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'[articolo 2112](#) del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo [articolo 2112](#), il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'[articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), nelle **unità produttive** interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:  
a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. ...

### **Legge 23 luglio 1991, n. 223**

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (S.O. n. 43 alla GU n.175 del 27-7-1991)

Titolo I – NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCELENZE DI  
PERSONALE

Capo II – NORME IN MATERIA DI MOBILITA'

[Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilità](#) (testo vigente dal 25.6.2015)

...

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi **unità produttive** ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
16. ...

Capo IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

[Art. 24 Norme in materia di riduzione del personale](#) (testo vigente dal 25.6.2015)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna **unità produttiva**, o in più **unità produttive** nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. ...

**D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (S. O. n. 108 alla GU n.101 del 30-4-2008)

Titolo I – PRINCIPI COMUNI  
Capo I – Disposizioni generali

[Art. 2 Definizioni](#) (testo vigente dal 20.8.2009)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
  - t) "**unità produttiva**": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (S.O. n. 34 alla GU n.144 del 24-6-2015)

Capo I – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

[Art. 3 Disciplina delle mansioni](#) (testo vigente dal 25.6.2015)

1. L'[articolo 2103](#) del codice civile è sostituito dal seguente:  
... Il lavoratore non può essere trasferito da un'**unità produttiva** ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. ...

**D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148**

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (S.O. n. 53 alla GU n.221 del 23-9-2015)

TITOLO I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE  
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Lavoratori beneficiari (testo vigente dal 1.1.2016)

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'**unità produttiva** per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili *nel settore industriale (parole in corsivo soppresse dall'art. 1, co. 308, della Legge 30 dicembre 2015, n. 208)*.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.



## **Prassi**

### **Inps, Circolare 19 gennaio 2017 n. 9**

*2. Unità produttiva.*

*2.1. Unità produttiva. Precisazioni.*

*2.2. Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.*

*2.3. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.*

*2.4. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.*

## **2. Unità produttiva.**

### **2.1. Unità produttiva. Precisazioni.**

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono **indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.**

"...unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti." (punto 3, [Circ. 172/2010](#))

### **1.4 Nozione di Unità produttiva**

Come indicato nel precedente paragrafo, il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di **unità produttiva**.

Questo concetto organizzativo è adottato dal [decreto legislativo 148](#) come parametro di riferimento per la valutazione di importanti requisiti e limiti che in estrema sintesi, si ritiene utile riepilogare. Il decreto legislativo utilizza la nozione di unità produttiva:

- per definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
- per calcolare, con riferimento alla CIGO, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
- per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l'incremento del contributo addizionale;
- per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze.

Appare quindi necessario fornire alcuni elementi e indici che possano indentificare, nell'assetto complessivo di un'impresa, la presenza di una unità produttiva, attraverso anche le disposizioni e le prassi già in uso.

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono **indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.**

Quindi l'unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 22.4.2010, n. 9558; Cass. 22.3.2005, n. 6117; Cass. 6.8.2003, n. 11883; Cass. 9.8.2002, n. 12121; Cass. 20.7.2001, n. 9881).

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva va effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti").

Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens.

Nell'ipotesi in cui vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

A partire dalla data di emanazione della presente circolare, pertanto, l'apertura di Unità produttiva dovrà essere valorizzata nell'elemento <UnitaOperativa> sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare e sarà aggiornata in tal senso la descrizione del suddetto campo nel manuale di compilazione Uniemens e nell'allegato tecnico. Risulta, pertanto, superata ogni diversa indicazione fornita al riguardo.

Sarà cura dei datori di lavoro verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento <UnitaOperativa>.

Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli Operatori delle Strutture territoriali.

In fase di prima applicazione, in attesa della completa implementazione delle modifiche sopra descritte, ai fini della istruttoria delle nuove istanze, si considerano Unità produttive quelle dichiarate dall'azienda nella domanda di concessione della CIG.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni della completa gestione delle unità produttive, dal censimento, alla validazione e all'esposizione nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS. ([Circ. n. 197/2015](#))

Si sottolinea l'importanza della corretta identificazione dell'Unità produttiva ai fini dell'istruttoria della domanda di CIGO, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti. Si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l'unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla [circolare n. 139 del 2016](#), si precisa quanto segue.

#### 5. Unità produttiva ([Circ. n. 139/2016](#))

Nel ribadire l'importanza della corretta identificazione dell'Unità produttiva ai fini dell'istruttoria della domanda di CIGO in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti, si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l'unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in

anagrafica aziende.

Con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Infine, **l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.**

In caso di cantieri edili e affini (compresa l'impiantistica industriale) qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale.

Si precisa altresì, che in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l'individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.

Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edili e affini, compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, riformando l'indirizzo interpretativo, già fornito con [Messaggio 7336 del 2015](#), su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri.

Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste, coordinate dalle direzioni regionali, ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva.

L'attività di controllo deve prevedere due diverse tipologie di attività da porre in essere:

- Controlli on Desk: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa
- Controlli tramite verifica ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.

Con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il **plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.**

Con l'autocertificazione dell'idoneità a **realizzare l'intero ciclo produttivo, o una**

fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Infine, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l'impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

Si precisa altresì che, in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l'individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.

Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, riformando l'indirizzo interpretativo, già fornito con [Messaggio 7336 del 2015](#), su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad **un mese**, anziché sei, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri. Detto nuovo indirizzo trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto, data di pubblicazione della [circolare 139/2016](#) recante l'indirizzo medesimo.

Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva.

L'attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:

- controlli *on desk*: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa;
- controlli tramite vigilanza documentale e/o ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.

Si richiama altresì, ai fini della prevista autocertificazione di tali requisiti e dell'individuazione della durata presuntiva per la qualificazione in unità produttiva dei cantieri edilizi e affini, quanto previsto nella [circ. INPS n. 139](#) del 01/08/2016 - Parte seconda - paragrafo 5.

Riportato [sopra](#)

Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive, da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, ferma la nozione di unità produttiva come riportata nell'ambito della presente circolare, vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la [circolare n. 197/2015](#), al par. 1.4 (nozione di unità produttiva).

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato **UnitaProduttiva**, la cui nozione è quella diffusamente illustrata nel presente paragrafo. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal

flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Detto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), va valorizzato anche laddove, non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui l'azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro.

Inoltre, a partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione del predetto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

Si ricorda, infine, che è cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell'Istituto.

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell'ambito della circolare [n. 197/2015](#) (par. 1.4) e [176/2016](#) (par. 4), viene preservato l'attuale assetto dell'anagrafica aziendale relativo all'elemento UnitaOperativa. Nello specifico l'elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti ([Circ.n. 172/2010](#)), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

"...unità operative, intese come luoghi ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti. Anche la sede legale può rientrare nel concetto di unità operativa qualora nella stessa siano occupati lavoratori dipendenti." (punto 3, [Circ. 172/2010](#))

## **2.2. Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.**

Di seguito si riportano le istruzioni operative per definire/gestire un'unità produttiva:

- accedere al menu dei servizi per le aziende e i consulenti, del sito istituzionale dell'INPS;
- nella sezione "Iscrizione e Variazione Aziende" attivare la voce "*Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.*";
- digitare la matricola per la quale aprire/gestire l'unità produttiva e confermare;
- le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante "*Pagina successiva*", fino a quando non compare l'elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod='S'), cliccare ancora su "*Pagina Successiva*";
- selezionare "*Comunicazione unità operativa-produttiva*", sarà visualizzato l'elenco delle unità produttive da gestire, oppure cliccare su "*Inserisci*" per aprire una nuova unità produttiva;
- immettere i dati richiesti e specificare l'opzione "*Unità produttiva*" e salvare, dopo aver preso visione della dichiarazione sulla apertura dell'unità produttiva;
- infine registrare la richiesta di creazione dell'unità produttiva appena

definita, cliccando su "Registra Richiesta".

### **2.3. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.**

Nel caso di svolgimento dell'attività presso più UP nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:

- a) valorizzeranno l'UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;
- b) in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà valorizzata l'ultima UP presso la quale il lavoratore ha attività lavorativa in ordine temporale.

Detta soluzione convenzionale, ispirata ad un criterio di prevalenza temporale, consente di evitare la duplicazione delle informazioni UniEmens su più UP, anche al fine di non generare complessità gestionali a carico delle imprese.

### **2.4. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.**

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo all'apertura della stessa** avvalendosi dell'apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla sezione "Iscrizione e Variazione Aziende" e attivando "Comunicazione unità operativa/Accentramento contr."; dei "Servizi per aziende e consulenti" (Sezione "Aziende, consulenti, professionisti") (cfr. [par. 2.2](#)). Resta fermo che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

Ogni operazione con retroattività anteriore a quella sopra riportata è autorizzata, su istanza dell'azienda, ad essere trasmessa attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione, da parte degli operatori delle sedi territoriali dell'Istituto (UO anagrafica e flussi). In tali casi le sedi dell'Istituto procederanno all'accoglimento dell'istanza solo una volta accertata, se del caso anche attraverso gli opportuni interventi ispettivi, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione retrodatata dell'unità produttiva.

## **Inps, [Circolare 8 marzo 2017 n. 56](#)**

### *4. Unità produttiva*

#### *4.1 Concetto di Unità produttiva. Precisazioni*

#### *4.2 Apertura e gestione delle Unità produttive. Istruzioni operative*

### **4. Unità produttiva**

#### **4.1 Concetto di Unità produttiva. Precisazioni**

Innanzitutto, si ritiene opportuno evidenziare che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive.

In merito al concetto di unità produttiva e sulle differenze con quello di unità operativa, si richiamano di seguito le precisazioni fornite nel punto 2.1 della [circolare n. 9](#) del 19/1/2017.

In particolare, si ribadisce che l'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero



ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Di seguito, si ribadiscono gli indicatori delle caratteristiche che l'unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla [circolare n. 139 del 2016](#), si precisa che con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Infine, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l'impiantistica industriale), si richiama quanto già espresso nella citata [circolare n. 9/2017](#) e si ribadisce che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva.

Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, sono state integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la [circolare n. 197/2015](#), al par. 1.4 (nozione di unità produttiva).

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato **UnitaProduttiva** (sull'obbligatorietà della valorizzazione di tale elemento per le aziende si veda diffusamente, il punto 2.1 della [circolare n.9/2017](#), già citata).

Sarà cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell'Istituto.

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell'ambito della circolare [n. 197/2015](#) (par. 1.4) e [n. 176/2016](#) (par. 4), viene preservato l'attuale assetto dell'anagrafica aziendale relativo all'elemento UnitaOperativa. Nello specifico, l'elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti ([Circ. n. 172/2010](#)), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

In relazione al termine di presentazione della comunicazione di apertura della nuova unità produttiva, si richiamano le disposizioni già impartite al punto 2.4 della [circolare n. 9/2017](#).

## **4.2 Apertura e gestione delle Unità produttive. Istruzioni operative**

Tenendo fermo quanto riportato al punto 2.2 della [circolare 9/2017](#) sopra richiamata e ad integrazione dello stesso, si sottolinea ancora una volta l'importanza della distinzione tra il concetto di unità produttiva e di unità operativa, al fine della loro corretta valorizzazione all'interno della procedura Iscrizione e Variazione Azienda.

In relazione all'elemento Unità operativa, nulla cambia rispetto a quanto già stabilito, da ultimo, con la [circolare 197/2015](#).

Dopo aver selezionato la voce "Comunicazione unità produttiva/Accentrimento contributivo" ed aver proseguito fino ad aver cliccato sul pulsante "Comunicazione unità operativa-produttiva", apparirà la pagina sulla quale è possibile inserire o modificare le unità operative-produttive;

se ci sono unità accentrate, non compariranno perché è stata selezionata la funzione "Comunicazione unità operativa" e non "Accentrimento contributivo";

- premere il tasto "inserisci" per inserire una nuova unità;
- compilare le informazioni richieste;
- se si tratta di unità operativa, spuntare l'apposita casella;
- se si tratta di unità produttiva, spuntare l'apposita casella;
- nel caso in cui si spunti "Unità produttiva", appare una dichiarazione che occorre sottoscrivere per poter proseguire (tale obbligo sussiste anche in caso di modifica di una unità già esistente); in relazione alla dichiarazione in questione, si reputa opportuno evidenziare che l'autonomia riferita all'unità produttiva si differenzia - non rivestendone le caratteristiche - da quella in presenza della quale è prevista l'assegnazione di distinte posizioni contributive, come da ultimo ribadito nelle circolari [172/2010](#) e [80/2014](#);
- nel caso in cui non si voglia effettuare la sottoscrizione, rimuovere la spunta da "unità produttiva";
- dopo aver immesso tutti i dati necessari, premere "salva";
- si ritornerà all'elenco delle unità produttive- operative, il quale conterrà la nuova unità appena inserita;
- prima di registrare la richiesta, è possibile visualizzare l'anteprima in PDF dei dati trasmessi;
- se sono corretti, premere "Registra Richiesta", altrimenti premere "pagina precedente" per fare le opportune modifiche;
- se la registrazione è andata a buon fine, apparirà la dicitura "La richiesta è stata registrata con numero di protocollo.....";
- apparirà il tasto "cliccare qui per la ricevuta della richiesta di accentrimento in formato PDF", che consente di visualizzare la ricevuta;
- in caso di errore, apparirà il relativo messaggio invece del tasto della visualizzazione ricevuta.

## **Inps, [Messaggio 31 marzo 2017 n. 1444](#)**

Con le recenti circolari [9/2017](#) e [56/2017](#) sono state fornite ulteriori indicazioni circa il concetto di unità produttiva e sono state date istruzioni volte a favorire la gestione delle unità produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.

Al riguardo, attesa la decorrenza della **valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017**, appare utile riassumere le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di anagrafica aziendale e l'esposizione nell'ambito dei flussi



UniEmens.

Preliminarmente, si ricorda che costituisce **"Unità operativa"** il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell'elemento "Unità operativa" è obbligatoria solo laddove l'azienda abbia costituito Unità operative; a partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, [1 Qualora presso la sede legale dell'azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice "0"), tantomeno unità operativa (codici "1" e seguenti).] nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0".

La **"Unità produttiva"**, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo. In questa prospettiva costituisce **"Unità produttiva"** lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):

- a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- b) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell'ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell'azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell'attività produttiva;
- c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edili e affini compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (circ. n. 139/16, parte seconda punto 5).

La compilazione dell'elemento "Unità produttiva" è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017). [2 Qualora presso la sede legale dell'azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice "0"), tantomeno unità produttiva (codici "1" e seguenti)] Pertanto, anche in questo caso, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0" nell'ambito del flusso UniEmens.

Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva - è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) - ovvero situazioni in cui il plesso produttivo

costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire), in quanto luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi della Unità produttiva sopra indicati.

Come noto, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore "0" viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da "1" vengono codificate le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L'elemento che differenzia ogni sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l'ubicazione della sede medesima (indirizzo, località, provincia, ecc.).

Sotto il profilo applicativo, l'operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui l'ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva. Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell'azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da "1". Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro - che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa - la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

Al riguardo, l'Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda, allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell'Unità operativa ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale. In tal modo, una volta immatricolata la nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l'azienda dovrà solo valutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel caso, selezionare l'apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.

Fino al rilascio della nuova funzionalità sopra descritta, previsto entro la metà del prossimo mese di aprile, le aziende, ogni qualvolta procedano all'iscrizione di una nuova sede di lavoro, avranno cura di selezionare l'opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.

Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative qui illustrate, si riportano di seguito alcuni esempi.

*1. Azienda con unica sede di lavoro:*

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

*2. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al contempo Unità operativa (1):*

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

- lavoratore operante presso l'unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.

*3. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità produttiva:*

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa>

= 0 - <UnitaProduttiva> = 0;

- lavoratore operante presso l'unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.

Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, [3 Ai fini della gestione dei trattamenti CIG, la relazione univoca così strutturata fra l'Unità operativa (ante marzo 2017) e la Unità produttiva (da marzo 2017) agevola, ai fini della corretta applicazione della nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali, le attività di calcolo della durata delle sospensioni lavorative e di rilevazione dei requisiti che integrano il diritto di accesso ai citati trattamenti] all'inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).